

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Rimessa in vigore e modifica del 24 agosto 2004

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 6 luglio 2000, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002 e del 18 giugno 2003¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi, sono rimessi in vigore.

II

Il decreto del Consiglio federale del 22 agosto 2002 e modificato come segue:
L'articolo 2 capoverso 4 della cifra I ed abrogato.

III

I decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I sono inoltre modificati come segue:

Art. 17, cpv. 1 e 14

Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali)

¹ Salari base: per le classi salariali elencate qui di seguito valgono i seguenti salari base cui il lavoratore ha diritto come salario minimo. Sono fatti salvi i casi particolari ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 del presente contratto. In tutta la Svizzera i salari base per ogni classe salariale, espressi in franchi svizzeri, ammontano all'ora e al mese a:

Classes de salaire	Q	A	B	C
	mois/h	mois/h	mois/h	mois/h
	4814.-/26.69	4616.-/25.59	4322.-/23.84	3789.-/21.09

¹ FF 1999 8667–8668, 2000 3437, 2002 437, 2002 5360–5361, 2003 4209

¹⁴ Adeguaamenti salariali

1. I salari effettivi versati in tutte le classi salariali registrano un aumento generale di 40 franchi il mese o 22 centesimi l'ora.

Art. 19 cpv. 2

² Indennità per il vitto: Quale indennità per il vitto a tutti gli addetti alla posa di ponteggi viene corrisposto un supplemento di 14 franchi e 50 centesimi al giorno.

IV

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2004, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

V

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2004 e ha effetto sino al 31 marzo 2006.

24 agosto 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz